Responsabilità civile conduzione

Art. B.7 - Oggetto della garanzia

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Responsabilità civile conduzione", Lev Ins Insurance Company AD, si obbliga a tenere indenne i condòmini, con il limite di indennizzo indicato in polizza (ed in mancanza di tale indicazione, nei limiti previsti dall'Art. F.1- Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti), del fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, nella loro qualità di conduttori delle singole unità immobiliari, per fatto proprio o delle persone delle quali devono rispondere, nonché, relativamente alle sole unità destinate a civile abitazione, di appartenenti al nucleo familiare.

In deroga a quanto previsto dall'Art. 17, la presente garanzia è prestata per il fabbricato composto da un numero di unità immobiliari pari a quello indicato in polizza; in difetto troverà applicazione quanto disposto dagli Artt. 1), 3) e 4).

Qualora il rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente garanzia si intende stipulata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del massimale convenuto.

Art. B.8 - Esclusioni

L'assicurazione di cui all'art. B.7 non comprende i danni:

- 1) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 2) da proprietà dell'unità immobiliare e a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo:
- 3) derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
 - 4) da furto:
- 5) da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 6) da inquinamento e contaminazione in genere, compresa quella chimica, batteriologica e radioattiva;

- 7) da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o contenenti amianto;
 - 8) da detenzione o da impiego di esplosivi;
 - 9) da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 10) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto:
 - 11) da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- 12) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o lavorative in genere;
- 13) a persone, anche non in rapporto di dipendenza con l'assicurato, della cui opera questi si avvalga, per fatti inerenti alle loro mansioni;
- 14) derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- 15) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni interruzione di attività ad essi consequenti.

LEGION BROKER